

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, CASADEI AMELIA, CASATI, GORIA GIOVANNI,
SABBATINI, CIRINO POMICINO, LO BELLO, PORTATADI-
NO, SQUERI, SILVESTRI, CIANNAMEA, COSTAMAGNA,
PENNACCHINI, AMALFITANO, BROCCA**

Presentata il 19 gennaio 1979

Riscatto del lavoro svolto all'estero ai fini pensionistici ed assicurativi da cittadini italiani profughi dai paesi africani e ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico e quelle sottoposte al regime di sicurezza sociale in Tunisia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei profughi italiani d'Africa è stato finora risolto con interventi di carattere assistenziale rivolti a soddisfare i primi e più urgenti bisogni di questi connazionali costretti ad abbandonare, spesso in modo incalzante, i luoghi di residenza per ragioni belliche, o per improvvisi mutamenti politici, luoghi ove essi hanno profuso ogni sforzo per la ricerca di una degna sistemazione.

La situazione di disagio in cui costoro vengono a trovarsi al momento del rimpatrio è enorme, sia per la perdita delle economie realizzate col proprio lavoro nei paesi che li hanno ospitati, sia per le difficoltà che incontrano una volta giunti in Italia, specialmente i più anziani, ad in-

serirsi nella vita lavorativa e sociale della nazione.

A tali disagi si aggiunge poi la mancanza di una tutela previdenziale che li garantisca contro i rischi relativi all'età ed allo stato di salute, costringendoli a ricorrere all'assistenza e beneficenza pubblica, del tutto inesistente allo stato attuale, per la mancanza di precise disposizioni legislative in merito da parte delle Regioni e si limita quindi ad una forma di solidarietà umana ma inadeguata a fronteggiare i reali bisogni della categoria dei profughi sul piano della previdenza sociale.

Questo importante aspetto del problema, al quale sono vivamente interessati tutti coloro che si trovano nella condizione

di profugo dai paesi africani e che da tempo, attraverso le associazioni di categoria che li rappresentano, si appellano alla solidarietà nazionale, non può essere ulteriormente rinviato nel tempo.

È doveroso, quindi, intervenire con tempestività con un provvedimento legislativo che realizzi in modo unitario l'esigenza di una adeguata tutela previdenziale a favore dei profughi d'Africa.

A ciò mira appunto l'unità proposta di legge il cui intento preciso è quello di offrire ai predetti profughi la possibilità di inserirsi nel nostro sistema previdenziale, o di migliorarne la eventuale posizione assicurativa esistente, ottenendo, entro determinati limiti massimi, il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di lavoro svolti all'estero, per i quali, in dipendenza di eventi di carattere eccezionale, sono stati privati di ogni forma di tutela assicurativa.

Il provvedimento appare giustificato, a parte ogni altra considerazione di natura morale e sociale, ove si consideri che lo Stato è già intervenuto, con provvedimenti eccezionali in materia di assicurazione sociale, a favore di cittadini combattenti, prigionieri, partigiani, perseguitati politici e razziali, profughi giuliani, dalla Libia nonché per i dipendenti dei partiti politici.

In merito ai profughi dalla Libia occorre rilevare che le disposizioni legislative finora emanate hanno rinviato o risolto in modo parziale e provvisorio i problemi previdenziali esistenti.

Infatti, in base al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a corrispondere ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia le prestazioni seguenti:

quote di integrazione ai trattamenti minimi, previsti dalla legislazione italiana, delle pensioni dovute e non più corrisposte dall'INAS libico a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965 (articolo 15). Per coloro che hanno ottenuto la

pensione libica anteriormente a questa ultima data, l'integrazione in parola è stata prevista dall'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

rate di pensione dovute e non più corrisposte dall'INAS libico (articolo 16);

assegni temporanei mensili per invalidità, vecchiaia ed ai superstiti, di importo pari ai trattamenti minimi previsti per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria italiana e delle relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, a favore dei cittadini italiani e loro superstiti, rimpatriati senza aver conseguito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica (articoli 18 e 19);

quote di maggiorazione per familiari a carico dei beneficiari delle prestazioni di cui sopra (articolo 17).

L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, stabilisce che le norme di contenuto previdenziale di cui al menzionato decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 (data dell'originaria scadenza del decreto-legge n. 622) e fino a quando la materia che forma oggetto del decreto-legge stesso non sarà organicamente disciplinata con legge successiva.

Tuttavia, malgrado le iniziative di carattere normativo finora assunte risultano ancora aperte le annose e gravi questioni derivanti dall'attuazione dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.

In base all'articolo 12 di tale accordo le posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro compiuti in Libia e ai periodi di lavoro compiuti in Italia sino al 30 giugno 1957 da lavoratori che, alla data del 1° luglio 1957, risultavano residenti in Libia, sono state trasferite all'Ente assicuratore libico, con le relative riserve matematiche, il cui importo è stato calcolato forfaitariamente e determinato in lire italiane 283.000.000 (ducentottantatremilioni).

Questo trasferimento ha recato seri e gravi pregiudizi ai lavoratori italiani interessati. Costoro, infatti, senza neppure essere interpellati circa la loro reale intenzione di stabilirsi o meno definitivamente

in Libia, e per il solo fatto di essere presenti nel paese alla data del 1° luglio 1957, si sono visti improvvisamente privare di ogni diritto, anche già acquisito, a prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per divenire assicurati libici a condizioni assai più sfavorevoli rispetto a quelle garantite dalla originaria assicurazione italiana. Occorre, infatti, considerare che gli importi delle pensioni libiche sono spesso nettamente inferiori a quelli delle pensioni italiane, mentre i requisiti per l'acquisizione del diritto sono più gravosi.

D'altro canto non esiste la possibilità di superare i predetti inconvenienti sul piano amministrativo, mediante una più estensiva interpretazione del citato articolo 12 dell'accordo italo-libico, considerato che sulla costituzionalità dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivo in Italia il citato accordo, nella parte concernente l'articolo 12, si è già pronunciata favorevolmente la Corte costituzionale con sentenza n. 109 del 19 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 3 giugno 1971).

Né, come sopra accennato, si può ritenere che i provvedimenti legislativi menzionati rappresentino rimedi adeguati alla situazione ora descritta, tenuto conto che gli importi pensionistici con essi garantiti, non superando i trattamenti minimi italiani, risultino spesso inferiori a quelli cui gli interessati avrebbero avuto diritto qualora le loro posizioni assicurative non fossero state trasferite all'Istituto nazionale assicuratore libico.

Considerata la gravità di tale situazione e allo scopo di venire incontro alle aspettative degli interessati, si impone con carattere di assoluta necessità la adozione, del presente schema di legge, di disposizioni atte a risolvere in maniera equa e definitiva i problemi derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del suindicato accordo italo-libico del 2 ottobre 1956.

In tale provvedimento viene, pertanto, prevista la ricostituzione, a tutti gli effetti, nell'assicurazione italiana, delle posizioni assicurative a sua tempo tra-

sferite all'INAS libico e relative, come sopra detto, a periodi di lavoro compiuti in Italia o in Libia fino al 30 giugno 1957.

Una situazione del tutto nuova si è venuta a creare in Tunisia per i connazionali che sono costretti a lasciare quel territorio per il loro rientro in Italia.

In quel Paese è in vigore, infatti, dal 1961 il sistema di sicurezza sociale. I cittadini italiani che hanno maturato il diritto alla pensione, non possono ottenere all'atto del rimpatrio il trasferimento in Italia di tale diritto e la pensione rimane congelata sul posto.

La stessa cosa dicasi per coloro che hanno versato contributi assicurativi e che non hanno maturato il diritto alla pensione.

In tal caso l'INPS dovrà concedere agli aventi diritto alla pensione tunisina un assegno temporaneo per 13 mensilità nella misura corrispondente ai minimi di pensione previsti in Italia rispettivamente alle categorie di appartenenza e ciò fino a quando non saranno intervenuti accordi bilaterali tra i due paesi in materia di sicurezza sociale.

Per coloro che non hanno maturato il diritto alla pensione dovrà essere consentito l'accredito di detti contributi all'INPS a tutti gli effetti, dando luogo così di costituirsi la loro posizione assicurativa in Italia.

È evidente che l'INPS dovrà essere autorizzato a sostituirsi agli interessati, nei limiti delle somme erogate per coloro che hanno maturato, all'atto del rimpatrio, il diritto a pensione e nei limiti dei contributi versati per quelli che tale diritto non hanno ancora maturato.

Per quanto concerne la richiesta di riduzione dei contributi al 25 per cento a carico dell'assicurato è utile far presente che la Francia con legge n. 61.1413 del 22 dicembre 1961 e con altre leggi che non citiamo ha consentito ai cittadini stranieri, anche agli italiani di Tunisia, che avevano svolto attività lavorativa dipendente o autonoma di riscattare tali periodi di lavoro svolto nei territori già sotto la

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sovranità francese, mediante il versamento dei contributi assicurativi per la parte spettante al lavoratore dipendente che all'atto dell'emanazione delle citate disposizioni di legge era dell'8 per cento circa del salario annuo. Mentre per i lavoratori autonomi era ancora inferiore di molto.

Va inoltre ricordato che i profughi giuliani e dalmati hanno potuto riscattare con poche migliaia di lire i periodi di lavoro dal 1920 al 1926.

La stessa cosa dicasi per i periodi di internamento e per i dipendenti dei par-

titi politici e di altre numerose categorie di persone.

Considerato che allo stato attuale è in corso, da parte del Parlamento, l'esame del disegno di legge sulla riforma previdenziale riteniamo doveroso presentare la proposta di legge in questione, facendo affidamento sulla benevola comprensione dei colleghi deputati, affinché anche i profughi d'Africa possano avere il giusto riconoscimento per i sacrifici sopportati per lunghi anni soltanto ed unicamente per tenere alto il prestigio della Patria lontana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani che abbiano svolto la loro attività lavorativa subordinata nei paesi africani e siano rimpatriati ottenendo dalle competenti autorità italiane la qualifica di profugo o l'attestato rilasciato dai Consolati o dal Ministero degli affari esteri, hanno diritto, a domanda, di riscattare tali periodi di lavoro ai fini assicurativi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Tale possibilità può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente, purché in possesso della cittadinanza italiana all'atto della presentazione della domanda.

ART. 2.

Agli effetti del riscatto o dell'integrazione della posizione assicurativa sono presi in considerazione i periodi di lavoro autonomo svolti all'estero nei limiti, alle condizioni e con decorrenza di data corrispondente alle disposizioni legislative emanate in Italia per le singole categorie.

ART. 3.

Ai cittadini italiani di cui all'articolo 1 che all'atto del rimpatrio abbiano compiuto il 14° anno di età, è consentito il riscatto per i periodi di lavoro subordinato svolto all'estero posteriormente al 1° luglio 1920; con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere è ridotto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 del settantacinque per cento.

ART. 4.

Le domande di riscatto dei periodi di lavoro svolto all'estero dai cittadini italia-

ni di cui alla presente legge debbono essere presentate alle sedi provinciali dell'INPS di residenza degli interessati e corredate dalla documentazione seguente:

a) certificato di lavoro convalidato nel contenuto dalle autorità consolari per i lavoratori subordinati;

b) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o dichiarazioni delle autorità consolari per i lavoratori autonomi;

c) qualifica di profugo o attestato di rimpatrio rilasciato dai Consolati o dal Ministero degli affari esteri;

d) certificato di cittadinanza italiana.

I certificati di cui alle lettere a) e b) possono, in caso di forza maggiore, essere sostituiti da dichiarazione rilasciata dagli interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 5.

I contributi accreditati ai sensi della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti, a quelli versati, in costanza di rapporto di lavoro, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432. Per l'autorizzazione al versamento di contributi volontari e dell'articolo 9 n. 2, lettera b, sub. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 per il conseguimento del diritto a pensione da parte dell'assicurato invalido o dei superstiti di assicurato, i contributi versati di cui all'articolo 3 possono essere accreditati per il periodo immediatamente anteriore alla data della domanda di riscatto, se tale periodo risulta scoperto di contributi per lavoro dipendente.

I periodi coperti da contribuzione per il riscatto del lavoro svolto all'estero sono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, secondo le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ed all'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, qualora il lavoratore possa far valere nei periodi precedenti contribuzione di importo superiore.

ART. 6.

Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi versati ai sensi della presente legge danno luogo alla liquidazione della pensione stessa da data comunque non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi accreditati in base al riscatto non possono avere decorrenza, comunque, da data anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Le posizioni assicurative trasferite allo Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge del 17 agosto 1957, n. 843 sono considerati efficaci, a tutti gli effetti, a favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

Le posizioni assicurative non ancora trasferite all'INAS libico ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di cui al precedente comma, rimangono acquisite alla predetta assicurazione.

ART. 9.

I periodi compresi tra la data dell'ultimo contributo accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 8 e quella di entrata in vigore della

presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS, sono esclusi dal computo per la determinazione del requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la data di domanda di pensione di invalidità, la data di morte del lavoratore ai fini della concessione della pensione ai superstiti, la data di domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

ART. 10.

Nei confronti dei titolari di pensione i contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 8 danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa, dalla decorrenza originaria, se antecedenti, o alla liquidazione di supplemento di pensione con le norme comuni, se successivi.

ART. 11.

A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui all'articolo 8 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme comuni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalla decorrenza delle suddette prestazioni non vengono corrisposte agli interessati beneficiari le pensioni già concesse dall'INAS libico ed in pagamento da parte dell'INPS.

Viene mantenuto, fino a completo assorbimento, l'eventuale maggiore importo tra il trattamento pensionistico a carico dell'INAS libico e quello spettante nella assicurazione italiana a seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative.

Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970,

n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogato a tempo indeterminato dall'articolo 23-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Il Governo italiano è autorizzato a sostituirsi negli eventuali diritti degli interessati verso l'INAS libico ed a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti delle persone beneficiarie delle disposizioni della presente legge.

ART. 12.

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, spetta, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965 ed a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.

ART. 13.

I cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia già titolari di pensione di vecchiaia all'atto del rimpatrio, possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale un assegno temporaneo mensile corrisposto per 13 mensilità, nella misura corrispondente ai minimi di pensione previsti, rispettivamente alle categorie dei lavoratori di appartenenza.

L'assegno è integrato dalle quote di maggiorazione previste per i familiari a carico nella misura e con le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in Italia.

Tale beneficio è concesso fino a quando non verrà stipulato un accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I cittadini italiani che all'atto del rimpatrio dalla Tunisia non hanno maturato il diritto alla pensione, possono, a domanda, ottenere che i contributi versati al regime pensionistico tunisino vengano accreditati a tutti gli effetti all'INPS dando luogo alla costituzione in Italia della loro posizione assicurativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi ai cittadini di cui al presente articolo; entro i limiti delle somme erogate, nei diritti ad essi spettanti dall'Istituto assicuratore tunisino, sia per coloro che hanno acquisito il diritto alla pensione, sia per quelli che tale diritto non hanno ancora maturato, ma che hanno comunque versato contributi assicurativi al regime pensionistico tunisino.

ART. 14.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge è posto in misura del 75 per cento a carico dello Stato che vi provvede mediante versamento all'INPS. Il rimanente 25 per cento è a carico dell'assicurato.

L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 12 è posto interamente a carico dello Stato che vi provvede mediante versamento all'INPS dell'ammontare delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire nell'assicurazione italiana.

L'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma del precedente articolo 13 è parimenti a carico dello Stato che vi provvede mediante conguaglio alla data del 31 dicembre di ciascun anno.